



# Vademecum Sciopero

## Normativa Sciopero

Le norme di riferimento sono contenute nell'Accordo Nazionale "Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali" 25 settembre 2001 che potete trovare al seguente indirizzo:  
<http://www.commissione-garanziasciopero.it/accordi/SSN.pdf>

## Comunicazione dello sciopero

- nel caso di proclamazione di uno sciopero Nazionale, l'articolazione locale dell'organizzazione sindacale **non ha l'obbligo** di comunicare all'azienda la proclamazione di sciopero.
- la comunicazione dello sciopero arriverà all'azienda direttamente dalla Commissione di Garanzia o dalla Regione.

## Verifica dell'esistenza dell'Accordo sui Contingenti Minimi in caso di sciopero

- per prima cosa verificare l'esistenza in azienda dell'accordo sindacato/azienda sui Contingenti minimi di personale in caso di sciopero;
- verificare se tutte le articolazioni aziendali sono comprese nell'accordo;
- solo nel caso in cui esistano articolazioni aziendali **non comprese** nell'accordo sui contingenti minimi, è possibile contestare l'eventuale obbligo di lavorare impartito a dipendenti che operano in servizi che si ritengono non inseribili nelle prestazioni di urgenza.

## Obblighi dell'azienda e del dipendente

- il dipendente **non deve preventivamente comunicare** la propria adesione allo sciopero all'azienda.
- l'azienda ha il diritto/dovere di individuare i dipendenti da inserire nei contingenti minimi e inviare loro **entro 5 giorni dalla data dello sciopero** la comunicazione di "esonero dallo sciopero" ovvero di recarsi in servizio il giorno dello sciopero;
- qualora il dipendente inserito nei contingenti abbia intenzione di aderire allo sciopero deve inviare, **entro 24h dal ricevimento dell'ordine di prestare servizio**, una comunicazione all'azienda della volontà di aderire allo sciopero e quindi di essere sostituito;
- **l'azienda ha il dovere** di verificare la possibilità di sostituzione del dipendente: se tale sostituzione non è possibile **l'azienda ha il diritto** di obbligare il dipendente a lavorare.

- **l'azienda deve quindi comunicare** al dipendente di averlo sostituito o meno e quindi che egli può scioperare o che deve lavorare: nel caso in cui tale comunicazione non viene inviata si consiglia di andare a lavorare e eventualmente di contestare in seguito l'abuso compiuto dall'azienda.

### **Prestazioni non indispensabili in caso di sciopero**

- nella comunicazione di proclamazione di sciopero sono state inserite quelle che secondo NurSind sono le prestazioni non indispensabili in caso di sciopero.

- né la Commissione di Garanzia né la Presidenza del Consiglio così come tutti i Ministeri interessati hanno rilevato alcuna problematica su quanto da noi comunicato, **pertanto tutte le attività sotto descritte non sono necessarie in caso di sciopero del personale infermieristico.**

- il personale contingentato è tenuto a svolgere le attività pertinenti al proprio profilo per le sole "prestazioni indispensabili" relative all'assistenza sanitaria d'urgenza per cui i "contingenti minimi" sono stati definiti.

- **non rientrano, per questa ragione, come prestazioni indispensabili e pertanto il personale non è tenuto alle relative attività:**

- l'esecuzione di esami diagnostici (ematochimici, radiologici, ecc.) di routine, non urgenti. Pertanto si ritiene che la programmazione ordinaria non deve essere predisposta;

- l'assistenza e la predisposizione di interventi chirurgici programmati, rinviabili e non urgenti. Ogni programmazione pertanto si ritiene non dovrà essere predisposta. E' richiesta la comunicazione alla O. S. dichiarante lo sciopero nazionale di eventuali procedure difforni dalla presente determinazione;

- l'esecuzione del "giro medico" in quanto effettuabile dal personale dirigente anche senza la presenza dell'infermiere. Il personale infermieristico in ogni caso garantirà la corretta somministrazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche non deferibili nel tempo;

- l'esecuzione da parte del personale infermieristico e OSS, delle attività alberghiere per le persone autosufficienti;

- il rifacimento del letto dei pazienti autosufficienti;

- accompagnare il paziente a visite o esami non urgenti.